



LA “NORMALE TOLLERABILITÀ” NELLA DISCIPLINA DELLE “IMMISSIONI” RUMOROSE

PAOLO FOTI

Come anticipato nel numero precedente pubblichiamo le novità sulla disciplina delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati. Affrontando il concetto di “normale tollerabilità” ed il rapporto con i criteri di cui all’articolo 844 del Codice Civile, tra esigenze della produzione e priorità di un determinato uso. Stante alle prime interpretazioni non sarebbe più consentito applicare il criterio “comparativo” usato, per costante giurisprudenza, per valutare la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. Resta comunque prerogativa dei giudici impiegare i descrittori acustici più adatti a caratterizzare il fenomeno fisico potenzialmente disturbante per la successiva quanto doverosa valutazione.

Come è noto, l’articolo 844 del Codice Civile disciplina quei fenomeni, che hanno caratteristiche potenzialmente invalidanti nei confronti delle normali attività di vita quotidiana o comunque più semplicemente disturbanti, delle immissioni, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli degli odori, rumori, fumi etc. Nello specifico, il sopra menzionato art. 844 “immissioni” di cui al Libro Terzo della Proprietà del c.c., recita:

“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Molto più semplicemente, una “immissione di rumore” all’interno di una unità abitativa, pri-



SECONDO L'ART. 844 DEL CODICE CIVILE, UNA "IMMISSIONE DI RUMORE" ALL'INTERNO DI UNA UNITÀ ABITATIVA, PRIVA L'OCCUPANTE DELLA POSSIBILITÀ DI FRUIRE A PIENO DELLA PROPRIA ABITAZIONE E CONSEGUENTEMENTE DI GODERE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA DOMESTICA.

va l'occupante della possibilità di fruire a pieno della propria abitazione e conseguentemente di godere le proprie abitudini di vita domestica, che indubbiamente rappresentano un momento rilevante del diritto.

Da questo si può subito notare una differenza sostanziale tra la normativa "pubblicistica" (Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 e decreti attuativi) e quella di natura "privatistica" (art. 844 c.c.), ovvero:


- la prima disciplina i rapporti tra il "privato" e la "Pubblica Amministrazione" nel valutare (accettabilità) i livelli di inquinamento acustico ai danni dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, prodotto a titolo esemplificativo e non esaustivo da attività produttive, infrastrutture di trasporto, attività sportive e di intrattenimento musicale all'aperto e non, etc.;
- la seconda disciplina sostanzialmente i "rapporti tra privati" e nel fare questo, contempera le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, rinviando, di volta in volta, la valutazione delle immissioni (tollerabilità), anche in relazione alla tutela del diritto alla salute.

Quest'ultima, sia pur non prevedendo criteri od obblighi metrologici, se non quelli dettati da norme di "buona prassi", a livello giurisprudenziale negli anni si è ampiamente consolidata con un limite di "normale tollerabilità" da intendersi supe-

rato allorché la differenza tra il "rumore complessivamente immesso" e il "rumore di fondo" dell'unità immobiliare disturbata eccede i 3 dB, c.d. "criterio comparativo", sulla falsariga del "criterio differenziale" di natura pubblicistica e introdotto per la prima volta dal D.P.C.M. 1° marzo 1991. Criterio che trova oggi applicazione relativamente alle misurazioni che sono chiamati a svolgere i vari enti competenti (essenzialmente le ARPA regionali) nell'accertare il superamento dei limiti di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 445 del 1995 o comunque i Tecnici Competenti in Acustica nell'espletamento delle proprie mansioni a carattere professionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo nella redazione delle Valutazioni di Impatto Acustico di attività produttive e similari in fase di apertura.

Le principali differenze tra il criterio di "accettabilità" di cui alla L. 447/95 e criteri attuativi e la "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 del c.c., sono essenzialmente rappresentate da:

- il criterio di intollerabilità è fissato sempre in 3 dB a differenza del criterio di accettabilità (limite differenziale) fissato a 5 dB nel periodo di osservazione "diurno" compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e 3 dB nel periodo di osservazione "notturno" compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
- il criterio di intollerabilità trova sempre applicazione in qualsiasi contesto, a differenza del criterio di accettabilità, "limite differenziale" che



non trova applicazione nelle aree classificate “esclusivamente industriali” nei piani di classificazione acustica comunali ed in ben determinate circostanze, ovvero se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno oppure a 40 dB(A) nel periodo notturno; ancora se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno, oppure a 25 dB(A) nel periodo notturno.

Tuttavia, la maggiore differenza è rappresentata dai parametri utilizzati per la verifica del rispetto dei limiti, ovvero nel caso del limite di “accettabilità” (limite differenziale), la differenza dei valori di pressione energetica medi, c.d. “Livelli Equivalenti” sia delle immissioni che dei valori residui (parametri e modalità di campionamento disciplinati da decreti attuativi); mentre nel caso della “normale tollerabilità”, non ci sono definizioni normative, ma bensì prassi più o meno consolidate, tra cui spiccano interpretazioni molto restrittive che propongono il confronto tra singole immissioni percepite nell’unità immobiliare con il rumore di fondo (ovvero fondo o più genericamente “proprietà”) e non come valori medi immessi.

Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 si introduce una profonda modifica alla “normale tollerabilità”, ovvero all’articolo 6 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che al seguente “comma 1”:

A SEGUITO DELLA LEGGE 145/2018 SI DETERMINEREBBE UNA PERFETTA SOVRAPPONIBILITÀ DELLA “ACCETTABILITÀ” DI CARATTERE PUBBLICISTICA ALLA “NORMALE TOLLERABILITÀ”, DOVENDOSI PERTANTO ACCERTARE E VALUTARE L’IMMISSIONE ACUSTICA UNICAMENTE CON I CRITERI DELLA LEGGE 447/1995.

- “*nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso*”;

è aggiunto il seguente “comma 1 bis”:

- “*Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione*”.

Stante alla prime interpretazioni di quanto riportato al sopracitato “comma 1 bis” questo determinerebbe una perfetta sovrapposibilità della “accettabilità” di carattere pubblicistica alla “normale tollerabilità”, dovendosi pertanto accertare e valutare l’immissione acustica unicamente con i criteri sopra descritti e fissati dalla Legge 447/1995 e decreti attuativi, per cui non sarebbe più consentito, dunque, applicare il criterio “comparativo”, per costante giurisprudenza usato per valutare la normale tollerabilità ex art. 844 c.c.

Tuttavia è doveroso nuovamente ricordare che resta comunque prerogativa dei giudici, coadiuvati dai T.C.A., facendo salve le disposizioni di legge, impiegare i descrittori acustici più adatti a caratterizzare il fenomeno fisico potenzialmente disturbante per la successiva quanto doverosa valutazione.